

Legge regionale 12 febbraio 2003 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

**Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.**

**Art. 1**

*(Norme relative al sistema delle autonomie locali)*

1. All'articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (Legge finanziaria 2002) dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: <<Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75.>>.

2. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

<<44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.>>.

3. Il comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

<<46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44.>>.

4.

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 3, L.R. 13/2002.